

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3603 del 10/07/2017
Oggetto	pratica n. MO17A0014. Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Rossenna ex art. 36, Regolamento Regionale 41/2001. Ditta Neri Francesco.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3731 del 10/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dieci LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: pratica n. MO17A0014. Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Rossenna ex art. 36, Regolamento Regionale 41/2001. Ditta Neri Francesco.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Preso atto che la ditta Neri Francesco, ha presentato in data 20/3/2017, protocollo n. 5272, istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Rossenna in comune di Polinago, per un quantitativo max di **1/s 1,00** e di **mc/anno 600**;

Dato atto che l'opera di presa è mobile, che l'uso attuato è irriguo, che il quantitativo prelevato è inferiore a 2,00 litri/secondo, che la derivazione non ricade in zona tutelata, l'iter istruttorio ha seguito la procedura semplificata, di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

Acquisito, con protocollo n. 11747 in data 15/6/2017, il parere favorevole con prescrizioni del competente Distretto Idrografico del Fiume Po;

Verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso irriguo di cui all'art. 152, comma 1;

- l'importo dei canoni, vista la portata d'esercizio della derivazione per la tipologia di appartenenza, corrisponde al minimo previsto, da versare in unica soluzione;

- è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

- che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto

per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

Verificato inoltre che, ai sensi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dei Fiume Po/Direttiva Derivazioni:

- la qualità delle acque del corpo idrico utilizzato è "buono" dal punto di vista ecologico e chimico;

- il quantitativo da derivare, anche se dissipativo, è particolarmente esiguo, tale da non comportare particolari al corpo idrico al corso d'acqua;

- l'impatto cumulato dei prelievi in quel corpo idrico ai fini irrigui è da considerarsi "lieve", tenuto conto del fatto che il prelievo istantaneo dei prelievi richiesti e concessionati per la Q massima concessa, è ben inferiore al 25% della portata naturalizzata del CI pari a 0,011 mc/sec su una Qn di 2,83 mc/sec.;

- pertanto il prelievo è autorizzabile, fino, eventualmente, al primo step di verifica da effettuarsi nel 2021;

Atteso, che lo stesso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto:

- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

- a corrispondere in un'unica soluzione gli importi dovuti per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

Ritenuto, pertanto che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, quanto richiesto può essere concesso;

- che la concessione, a norma dell'art. 36, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, possa essere rilasciata per la durata di cinque anni solari dalla data di adozione della presente determinazione, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia di concessioni d'acqua pubblica:

- il T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il R.R. n. 41/2001
- il D. Lgs. 387/2003;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. i.;
- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005;
- il D. Lgs n. 152/2006 e s. m. e i.;
- la D.G.R. n. 1793/2008;
- il D. Lgs. n. 1019/2010;
- il D. Lgs. n. 38/2011;
- la D.G.R. n. 65/2015;
- la L.R. n. 2/2015 e s. m. e i.;
- le D.G.R. n. 1782/2015 e n. 2067/2015;
- le deliberazioni dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- le DGR n. 1415/2016, n. 1792/2016, n. 2254/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Neri Francesco, C.F. NREFNC84R08F257Z, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Rossenna, in comune di Polinago, per uso irriguo con una portata massima pari a **litri/sec. 1,00** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 600**;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da

rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

c) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

d) di stabilire che la concessione è valida **fino al 31/12/2021**;

e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

- in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del disciplinare, degli importi dei canoni previsti per tutta la durata della concessione come indicato nel disciplinare parte integrante del presente provvedimento;

f) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia Romagna:

- Capitolo n. 04315 per i canoni annuali;
- Capitolo n. 07060 per il deposito cauzionale;
- Capitolo n. 04615 per le spese d'istruttoria;

g) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933, entro 60 gg, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle Acque Territoriale o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.